



Policy per la gestione delle segnalazioni ai sensi del D.Lgs. 24/2023 (Policy)

La presente policy si prefigge lo scopo di descrivere il sistema di *Whistleblowing* adottato da Leone S.p.A.

La procedura è accessibile sul sito internet della Società ed esattamente nella sezione denominata "*Whistleblowing*".

1) Definizioni:

- **GDPR:** Regolamento Europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali.
- **D.Lgs. 24/2023:** "*Decreto di attuazione alla direttiva UE 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*".
- **ANAC:** Autorità Nazionale Anticorruzione.
- **Collaboratori:** coloro che agiscono in nome e/o per conto della Società sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: stagisti, lavoratori a progetto, ecc.).
- **Consulenti:** soggetti che esercitano la loro attività in favore della Società in forza di un rapporto contrattuale.
- **Lavoratori subordinati o dipendenti:** tutti i dipendenti della Società.
- **Piattaforma:** strumento informatico per la gestione delle segnalazioni.
- **Segnalazione:** qualsiasi notizia, compreso il fondato sospetto, avente ad oggetto presunti rilievi, irregolarità, violazioni, comportamenti e fatti censurabili ai sensi del D.Lgs. 24/2023.
- **Segnalazione anonima:** quando le generalità del segnalante non sono esplicitate, né sono altrimenti individuabili.
- **Segnalazione riservata:** quando l'identità del segnalante è esplicita, ma è coperta da riservatezza ex D.Lgs. 24/2023.
- **Segnalazione interna:** segnalazione effettuata con questa piattaforma (art. 4 D.Lgs. 24/2023).
- **Segnalazione esterna:** segnalazione effettuata tramite canale attivato dall'ANAC o da soggetto diverso (art. 7 D.Lgs. 24/2023).
- **Segnalazione in mala fede:** la segnalazione fatta al solo scopo di danneggiare o, comunque, recare pregiudizio al destinatario. Segnalazione effettuata con dolo o colpa grave che si rivela infondata.
- **Società:** Leone S.p.A.
- **Soggetti segnalanti:** la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.
- **Soggetti segnalati:** coloro che abbiano commesso presunti rilievi, irregolarità, violazioni,

comportamenti e fatti censurabili o comunque qualsiasi pratica non conforme a quanto stabilito nel D.Lgs. 24/2023.

- **Facilitatore:** colui che, all'interno del medesimo ambito lavorativo, aiuta il segnalante nel procedimento di segnalazione, la cui identità è parimenti tutelata.
- **Gestore delle Segnalazioni:** è il responsabile per la gestione della procedura di segnalazione interna, con caratteristiche di indipendenza e autonomia.
- **Ritorsione:** condotta illecita, anche solo tentata, messa in atto al solo scopo di arrecare pregiudizio al segnalante a seguito dell'effettuata segnalazione.
- **Soggetti terzi:** controparti contrattuali della Società sia persone fisiche sia persone giuridiche (quali ad es. fornitori, consulenti, etc.) con cui Leone S.p.A. avvenga ad una qualsiasi forma di collaborazione contrattualmente regolata, e destinati a cooperare con la Società nell'ambito delle attività a rischio.
- **Contesto lavorativo:** le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all'articolo 3, commi 3 o 4, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

2) Finalità della procedura

La presente procedura è tesa a:

a) garantire la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dell'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione, o comunque i procedimenti disciplinari in caso di segnalazioni effettuate in malafede;

b) tutelare adeguatamente il soggetto segnalante contro condotte ritorsive e/o, discriminatorie per motivi collegati "direttamente o indirettamente" alla segnalazione;

c) assicurare per la segnalazione un canale specifico, indipendente e autonomo.

3) Oggetto delle segnalazioni

Oggetto di segnalazioni riservate o anonime devono essere violazioni che ledano l'interesse pubblico o l'integrità della società relative a:

1) Violazioni della normativa dell'UE indicate nell'Allegato 1 al D.Lgs. n. 24/2023 e delle disposizioni nazionali che ne sono attuazione.

Gli illeciti della normativa riguardano vari ambiti quali, a titolo esemplificativo: appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti, tutela dell'ambiente; salute pubblica; protezione del consumatore; protezione dei dati personali e sicurezza della rete e dei sistemi informativi, così come meglio specificati e individuati nel predetto allegato.

Si pensi ad esempio a condotte turbative del corretto svolgimento di un appalto pubblico quale la predisposizione di falsi preventivi per dimostrare la congruità dell'offerta, ovvero a collusioni, volte a predeterminare il contenuto dell'offerta, con i soggetti preposti alla gara; il deposito irregolare o l'abbandono di materiale edile, se rifiuto speciale non pericoloso, il mancato e/o scorretto smaltimento dei rifiuti pericolosi.

2) Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'UE (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE).

Si pensi ad esempio alle frodi o alla corruzione commessa a spese dell'Unione.

3) Atti od omissioni riguardanti il mercato interno che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e del capitale (art. 26 paragr. 2 TFUE).

Ad esempio, violazioni alle norme in materia di imposte sulle società.

4) Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori indicati ai punti precedenti.

4) Non possono essere oggetto di segnalazione

1) le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante o della persona che ha sporto denuncia all'Autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate (es. conflitti fra colleghi, vertenze di lavoro in assenza di una lesione dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'ente).

2) le segnalazioni relative a violazioni già regolate in via obbligatoria in alcuni settori speciali, alle quali continua ad applicarsi la segnalazione specificamente prevista (servizi finanziari, prevenzione riciclaggio ecc.).

3) le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza e difesa nazionale.

5) Chi può assumere il ruolo di segnalante

La presente normativa si applica:

- alle persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza della società
- ai dipendenti o ex dipendenti laddove il presunto illecito si sia verificato durante il rapporto di lavoro
- a coloro che, pur non rientrando nella categoria dei dipendenti, operino per Leone S.p.A. e siano sotto il controllo e la direzione della Società a titolo esemplificativo e non esaustivo: stagisti, lavoratori a progetto ecc.
- a coloro che, pur esterni alla Società operino, direttamente o indirettamente, in maniera stabile, per Leone S.p.A. (ad es. collaboratori continuativi, consulenti, fornitori, clienti).

6) La segnalazione

La segnalazione potrà essere effettuata mediante la presente piattaforma in modalità riservata o anonima in forma scritta, ma anche orale.

La piattaforma consente inoltre la possibilità per il segnalante di richiedere un incontro diretto con il Gestore delle Segnalazioni attraverso la funzione “*Vuoi richiedere un incontro*”.

L’incontro dovrà esser fissato entro un termine ragionevole. In tal caso previo consenso della persona segnalante, la segnalazione potrà essere documentata con verbale che il segnalante confermerà mediante sottoscrizione.

I verbali vengono conservati all’interno della piattaforma e sono accessibili esclusivamente al Gestore delle Segnalazioni.

Sulla piattaforma è disponibile la “*Guida per il segnalante*” che descrive adeguatamente tutta la procedura di segnalazione.

Si precisa che l’errata qualificazione giuridica e/o categorizzazione della segnalazione non ne ostacola l’esame e la valutazione, laddove il fatto segnalato risulti comunque meritevole di tutela secondo la normativa sullo Whistleblowing.

Al compimento della procedura di segnalazione la piattaforma fornirà un codice identificativo e di autenticazione che consente al segnalante di verificare in tempo reale lo stato della procedura.

L’accesso ai dati e alle informazioni assunti dalla piattaforma è consentito esclusivamente al Gestore delle Segnalazioni, unico soggetto abilitato all’accesso tramite profilo funzionale protetto da username e password e con accessi tracciati da log.

Ogni segnalazione, dato o documento inerente alla segnalazione, anche acquisito in corso di istruttoria, dovrà essere inserito nella piattaforma, che costituisce il database riepilogativo dei dati acquisiti con le segnalazioni.

I dati personali ivi contenuti sono in vario modo criptati e conservati su un server indipendente su territorio europeo.

La piattaforma è separata dai sistemi informatici della società.

7) Requisiti della segnalazione

Le segnalazioni debbono riguardare fatti conosciuti in via diretta. Non sono ammesse dunque segnalazioni fondate su voci di corridoio.

Le segnalazioni devono essere circostanziate e fondate su elementi precisi, riguardare fatti riscontrabili e conosciuti da chi segnala, e devono contenere le informazioni necessarie per individuare gli autori della condotta illecita.

Tali elementi sono necessari per valutare la fondatezza e l’oggettività della segnalazione.

A titolo esemplificativo la segnalazione dovrà contenere:

- generalità e recapiti del Segnalante;
- riferimenti sullo svolgimento dei fatti (es. data, luogo); ogni informazione e/o prova anche documentale che possa fornire un valido riscontro circa la sussistenza di quanto segnalato;
- generalità o altri elementi che consentono di identificare il segnalato;
- generalità di eventuali soggetti che possano riferire sui fatti;

- eventuali interessi privati collegati alla segnalazione.

La società ha deciso di ammettere anche segnalazioni anonime.

Queste ultime, però, sono accettate solo qualora siano particolarmente circostanziate, in modo ancor più approfondito di quelle riservate, nonché in grado di far emergere fatti e situazioni determinate.

Esse saranno pertanto prese in considerazione solo qualora non appaiano evidentemente generiche, irrilevanti o destituite di fondamento. In tal caso, infatti, verranno archiviate senza seguito.

Dovranno comunque essere effettuate in buona fede a tutela del segnalato.

In ogni caso, è fatto obbligo al soggetto segnalante di dichiarare se ha un interesse privato collegato alla segnalazione. Più in generale, la Società garantisce adeguata protezione dalle segnalazioni in “malafede”, che potranno essere fonte di responsabilità in sede disciplinare e nelle altre sedi competenti.

8) Gestione della segnalazione

Il Gestore della Segnalazione, il cui operato deve essere improntato ai principi di imparzialità, autonomia, indipendenza di giudizio, competenza e diligenza, provvede nel rispetto di tali principi e del principio di riservatezza, effettuando ogni attività ritenuta opportuna.

In sintesi, le attività in cui si articola il processo gestionale delle segnalazioni sono: ricezione, istruttoria ed accertamento;

- Ricezione: il Gestore riceve le segnalazioni e rilascia al segnalante un avviso di ricevimento entro sette giorni dalla ricezione.

- Istruttoria preliminare: L’istruttoria preliminare ha lo scopo di verificare la fondatezza della segnalazione ricevuta. A tal fine l’ente gestore delle segnalazioni si riunisce per valutare i contenuti effettuando un primo screening e:

- laddove rilevi da subito che la stessa sia palesemente infondata procede all’archiviazione immediata;
- laddove la segnalazione non sia ben circostanziata richiede, laddove possibile, ulteriori informazioni al segnalante. L’Autore della segnalazione potrà essere contattato mediante la piattaforma software che garantisce l’anonimato del segnalante. Nel caso in cui non sia possibile raccogliere informazioni sufficienti a circostanziare la segnalazione e avviare l’indagine questa viene archiviata;
- verifica che il segnalante sia un soggetto legittimato a effettuare la segnalazione e che l’oggetto della segnalazione rientri tra quelli oggetto della disciplina
- in caso la segnalazione appaia circostanziata con elementi di fatto precisi e concordanti procede con le fasi dell’istruttoria.

- Istruttoria e comunicazione dell’esito: il Gestore valuta le segnalazioni ricevute avvalendosi, se necessario, delle strutture interne della Società per lo svolgimento degli approfondimenti sui fatti oggetto di segnalazione, ovvero di consulenti esterni nel rispetto della normativa sulla privacy. La piattaforma consente infatti la trasmissione del caso all’eventuale consulente in forma del tutto anonima.

Può ascoltare direttamente l’autore della segnalazione, col quale mantiene comunque le interlocuzioni, – se noto – o i soggetti menzionati nella medesima, ovvero il segnalato, sempre garantendo la riservatezza

sull'identità del segnalante e delle altre persone coinvolte. All'esito dell'attività istruttoria assume, le decisioni conseguenti, archiviando, ove del caso, la segnalazione (ad es.: segnalazione non circostanziata, infondata, ecc.), o relazionando senza indugio l'organo di amministrazione affinché adottati i provvedimenti opportuni.

La segnalazione deve comunque trovare riscontro, anche interlocutorio, entro il termine di tre mesi dalla data di invio dell'avviso di ricevimento al segnalante, ovvero in mancanza di tale avviso entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

In tutti i casi dovrà esser comunque comunicato al segnalante l'esito finale della segnalazione.

9) Garanzie del segnalante

La Società assicura la riservatezza dei dati personali del segnalante e la confidenzialità delle informazioni contenute nella segnalazione ricevuta dal Gestore delle Segnalazioni.

È compito del Gestore delle Segnalazioni assicurare, in ogni caso, la riservatezza del soggetto segnalante sin dal momento della presa in carico della segnalazione.

Il venire meno di tale obbligo costituisce violazione della presente procedura ed espone il Gestore delle Segnalazioni a responsabilità.

In particolare, la Società garantisce che l'identità del segnalante non può esser rivelata senza il suo espresso consenso.

Per quanto concerne l'ambito del procedimento disciplinare, avviato nei confronti del segnalato, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

Nel caso in cui si renda necessario, nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identità del Segnalante, la segnalazione potrà essere trasmessa alle Autorità giudiziarie competenti con espressa evidenza che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui è riconosciuta la tutela della riservatezza.

Laddove detta identità venga successivamente richiesta dall'Autorità giudiziaria, tale indicazione sarà fornita, previa notifica al Segnalante.

Nel procedimento penale, invece, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti di cui all'art. 329 c.p.p.

Nei confronti del segnalante non è comunque consentita alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria nelle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione.

Per misure ritorsive s'intendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le azioni disciplinari ingiustificate, quali il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti, demansionamenti senza giustificato motivo, le molestie sul luogo di lavoro e ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro disagiati o intollerabili.

Gli atti ritorsivi assunti in ragione della segnalazione sono pertanto radicalmente nulli, con ogni conseguenza di legge.

Analoghe tutele vengono garantite altresì ai facilitatori, nonché alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante o che sono legate a questo da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado; ai colleghi di lavoro della persona segnalante che abbiano un rapporto abituale; agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali lavora, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo della predetta persona.

Il segnalante può rivolgersi all'ANAC laddove a seguito della segnalazione abbia subito una misura ritorsiva.

10) Garanzie per il segnalato

In conformità con la normativa vigente, la Società ha adottato le stesse forme di tutela a garanzia della privacy del Segnalante anche per il Segnalato, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla legge che imponga l'obbligo di comunicare il nominativo del Segnalato (es. richieste dell'autorità giudiziaria, ecc.).

11) Il Gestore delle Segnalazioni

La società ha incaricato quale Gestore delle Segnalazioni lo Studio Legale Associato Maggini Giannelli Bogani nella persona degli Avv.ti Pier Luigi Giannelli, Giovanna Bogani e Flavia Maggini, con facoltà di svolgere l'incarico anche disgiuntamente.

Il Gestore è tenuto agli obblighi di riservatezza in ordine a tutti i soggetti coinvolti nella segnalazione e al contenuto della stessa.

Inoltre, l'operato del Gestore è improntato ai principi di autonomia dal management aziendale e imparzialità, intesa come mancanza di condizionamenti e pregiudizi nei confronti dei soggetti coinvolti.

12) La protezione dei dati conferiti

In ottemperanza al Regolamento Europeo per la Protezione dei dati Personali 679/2016 nonché al D.Lgs. 196/03 si precisa che Titolare del trattamento è Leone S.p.A.

Mentre sono stati specificamente incaricati Whistleblower Software APS quale responsabile del trattamento, nonché il Gestore delle Segnalazioni.

Il trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto del GDPR nonché nel rispetto dell'obbligo di riservatezza di cui all'art. 12 D.Lgs. 24/2023.

La suddetta tutela dei dati personali è garantita nei confronti del segnalante, del segnalato, dei facilitatori e di ogni altra persona coinvolta o menzionata nella segnalazione.

Su questa piattaforma è presente specifica informativa sul trattamento dei dati.

I dati sono conservati per un periodo non superiore al quinquennio dall'esito della procedura di segnalazione.

Leone S.p.A. dà altresì atto di aver aggiornato il registro del trattamento dei dati, nonché di aver effettuato la valutazione di impatto ai sensi dell'art. 13 c. 6 del D.Lgs. 24/2023 e 35 G.D.P.R. per definire le misure tecniche e organizzative necessarie a ridurre il rischio per le libertà e i diritti degli interessati.

13) Segnalazione esterna ANAC

Si ricorda che nelle ipotesi previste dall'art. 6 D.Lgs. 24/2023 è possibile avvalersi del canale esterno di segnalazione attivato dall'ANAC quando:

- a) non è stata prevista l'attivazione del canale interno, ovvero il canale non è stato attivato;
- b) la segnalazione non ha avuto seguito;
- c) sussiste il fondato timore che la segnalazione seppur effettuata non avrebbe seguito o darebbe luogo a ritorsioni;
- d) la violazione oggetto di segnalazione può costituire fondatamente un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

14) Le misure di protezione

L'applicazione del regime di protezione contro le ritorsioni previsto dal D.Lgs. 24/2023 è subordinata ai seguenti requisiti e condizioni:

- Il soggetto ha segnalato, denunciato o ha effettuato la divulgazione pubblica in base ad una convinzione ragionevole (fondato motivo) che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate, siano veritiere e rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 24/2023;
- La segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata nel rispetto della disciplina prevista dal capo II del D.Lgs. 24/2023.

In difetto di tali condizioni e requisiti

- Le segnalazioni, divulgazioni pubbliche e denunce non rientrano nell'ambito della disciplina prevista dal D.Lgs. 24/2023 e quindi il regime di protezione non si applica a chi segnala, denuncia o effettua la divulgazione pubblica;
- Analogamente si esclude la protezione riconosciuta dal D.Lgs. 24/2023 ai soggetti coinvolti nella segnalazione come sopra individuati

Si segnala infine che, in ogni caso, perché operino le misure di protezione è necessario un rapporto di consequenzialità tra segnalazione, divulgazione e denuncia effettuata e le misure ritorsive subite.

Peraltro, non rilevano ai fini del diritto alle misure di protezione la certezza dei fatti, né i motivi personali che hanno indotto il soggetto a segnalare, a denunciare o effettuare la divulgazione pubblica.

La Società può adottare provvedimenti disciplinari nei confronti del responsabile di comportamenti ritorsivi, nonché nei confronti del segnalante in malafede.